



V1.0

28 marzo 2014

N. registrazione: BAV-300-00002/00002/00002/00011

Direttiva

concernente le condizioni di lavoro

del settore degli AUTOBUS

nell'ambito del trasporto di viaggiatori interno sov-
venzionato

secondo
la legge federale sul trasporto di viaggiatori
(legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1)

e

l'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11)

Ufficio federale dei trasporti UFT
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen
Luca Mumenthaler
Tel. +41 (0) 313240154, fax +41 (0) 313225987
luca.mumenthaler@bav.admin.ch
www.bav.admin.ch





I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente direttiva stabilisce le condizioni di lavoro del settore degli autobus nell'ambito del trasporto di viaggiatori interno cofinanziato dai poteri pubblici (Confederazione, Cantoni e/o Comuni).

Art. 2 Campo d'applicazione

La direttiva si applica a tutte le imprese di autobus che, nell'ambito della loro attività di trasporto di viaggiatori regionale e/o locale, richiedono all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) o hanno ottenuto da quest'ultimo una concessione di cui alla legge sul trasporto di viaggiatori (art. 6 LTV; RS 745.1), le cui prestazioni sono cofinanziate dai poteri pubblici (Confederazione, Cantoni e/o Comuni).

Art. 3 Valutazione

¹ La valutazione delle condizioni di lavoro è svolta in linea di massima dall'autorità competente in occasione dell'esame della domanda di concessione. Le imprese devono confermare per scritto l'osservanza delle condizioni di lavoro. La conferma costituisce un presupposto imperativo per il rilascio, il rinnovo o la modifica della concessione.

² L'inosservanza delle condizioni di lavoro può essere punita con il ritiro della concessione secondo l'articolo 9 capoverso 3 LTV.

II. Condizioni del settore

Art. 4 Salario iniziale minimo

¹ Per salario iniziale minimo si intende il salario minimo percepito al primo impiego dal personale viaggiante degli autobus munito di licenza della categoria D per una durata annua del lavoro pari a 2100 ore, ossia con un tasso di occupazione del 100 per cento.

² Il salario annuo iniziale minimo è fissato a 58 300 franchi.

Art. 5 Condizioni usuali

¹ Per condizioni usuali si intendono le seguenti condizioni:

- a) in caso di inabilità al lavoro per malattia è assicurato almeno l'80 per cento del salario;
- b) il periodo di differimento delle prestazioni d'indennità giornaliera ammonta ad almeno 20 giorni;
- c) il diritto al pagamento del salario sussiste per almeno 720 giorni civili;
- d) durante il periodo di differimento è pagato almeno il 100 per cento del salario.



N. registrazione: BAV-300-00002/00002/00002/00011

V 1.0 del 28 marzo 2014

² Le imprese di autobus sono libere nella scelta del tipo di contratto concluso con i dipendenti, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

³ La valutazione delle condizioni usuali avviene sulla base dell'insieme delle prestazioni.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2014.

Berna, 28 marzo 2014

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

Dr. P. Füglistaler
Direttore

Pierre-André Meyrat
Direttore supplente